



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 45/18 del 27.9.2017

CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI

(ART. 16, L.R. N. 2/2016)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

CRITERI

- 1) L'art. 16, della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
- 2) I trasferimenti sono assegnati alle unioni di comuni e alle comunità montane costituite ai sensi dell'articolo 7 commi 3, 3 bis, 7 e 8 e alle reti urbane e a quelle metropolitane, come definite dall'articolo 2 comma 1 lettere d) e e), della suddetta legge regionale.
- 3) Le risorse disponibili sono ripartite secondo i seguenti criteri:
 - a) **40%** sulla base dell'Indice di svantaggio economico-sociale, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile. Tale indice, elaborato con riferimento alla densità demografica, al reddito, all'occupazione, alla salute, alla criminalità, ai servizi dell'istruzione e dell'ambiente, permette di elaborare, sulla base di dati in larga parte inediti, una misura sintetica del disagio sociale ed economico di tutti i comuni, attraverso la stima di un indice di deprivazione multipla;
 - b) **60%** sulla base delle funzioni/servizi svolti dall'ente associato. La corrispondente somma è ulteriormente ripartita come segue:
 - il 60% (con le stesse modalità applicate nelle annualità precedenti) tenuto conto del numero delle funzioni e dei servizi attivati, pesati in ragione della loro rilevanza esterna in base all'appartenenza alle seguenti macroaree:
 - Servizi al cittadino, 36 punti;
 - Servizi per il territorio, 34 punti;
 - Servizi interni all'ente, 30 punti;
 - il 40% in base al numero delle funzioni/servizi svolti, assegnando 1 punto per ogni attività indicata, ad eccezione dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'Edilizia "SUAPE" e della Centrale Unica di Committenza "CUC", per la cui incentivazione sono attribuiti 3 punti a titolo di premialità. Per l'attivazione di tali funzioni è richiesta l'iscrizione nelle apposite piattaforme.

- 4) Per promuovere la stabilità e sostenere l'integrazione dei comuni associati tra loro, si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono alla forma associativa.
- 5) Non sono considerate ai fini del riparto le attività "spot" che nell'ambito dell'azione amministrativa non hanno il carattere della continuità (es. singoli progetti, bandi, iniziative, ecc.).
- 6) I finanziamenti sono destinati alla copertura di tutte le spese connesse alle funzioni/servizi svolti in forma associata, comprese le spese di investimento strumentali al loro esercizio.
- 7) Ad eccezione di quanto previsto al punto 8), l'ammissione ai finanziamenti è subordinata all'effettiva attivazione delle funzioni, nei termini stabiliti dalla presente disciplina e dalle leggi regionali in materia.
- 8) Sono previsti contributi una tantum di avvio a favore delle forme associative di nuova istituzione determinati sulla base di una quota di € 10.000 per ciascun comune aderente, per un massimo di € 100.000. Tali contributi sono concessi solo per il primo anno di attività a prescindere dall'effettiva attivazione di servizi e funzioni e non sono cumulabili con gli altri finanziamenti previsti dall'articolo 16.
- 9) Considerate la diversa tipologia e configurazione del procedimento, ai finanziamenti per le gestioni associate, non si applicano le modalità di erogazione dei trasferimenti del fondo unico in favore di comuni, province e città metropolitana previste dalla Delib.G.R. n. 18/15 del 11.4.2017.
- 10) Sulle istanze presentate saranno effettuati dei controlli a campione, in misura non inferiore al 5% degli enti ammessi a contributo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

MODALITA'

Art. 1 Per accedere ai finanziamenti annuali previsti per le gestioni associate, i soggetti titolati inoltrano apposita domanda all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio degli Enti locali di Cagliari, Viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari, compilando la modulistica appositamente predisposta e scaricabile dal sito della Regione all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=13259&idscheda=288370> accessibile anche dal sito Sardegna Autonomie, tra gli speciali della home page istituzionale, all'indirizzo <http://www.sardegnaautonomie.it/>

Art. 2 Le domande sono inoltrate, per l'anno 2017, entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei nuovi criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti per l'esercizio associato delle funzioni, svolte dalle unioni di comuni ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, pena l'esclusione. Per gli anni successivi, la scadenza è fissata a 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale della quota di fondo unico riservata in favore delle unioni di comuni, secondo il disposto di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) della L.R. n.2 del 2016, o eventuale diverso termine fissato dall'Assessorato competente in materia di enti locali e comunicato tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale. Nel caso in cui la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La mancata presentazione della domanda entro la scadenza stabilita, comporta l'esclusione dal contributo.

L'invio è effettuato unicamente per via telematica al seguente indirizzo PEC enti.locali@pec.regione.sardegna.it

Art. 3 Alla domanda deve essere rigorosamente allegata la seguente documentazione:

- A. Per le nuove unioni: statuto e atto costitutivo della forma associativa, formulati e uniformati alle prescrizioni contenute nella L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni (qualora non siano stati già trasmessi al Servizio degli enti locali di Cagliari).
- B. Per le unioni già esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2 del 2016, statuto e atto costitutivo aggiornato alle disposizioni previste dalla suddetta legge regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- C. In ogni caso, la difformità o il mancato adeguamento alla nuova disciplina introdotta dalla legge regionale n. 2 del 2016, comporta la sospensione del pagamento dei contributi assegnati.
- D. Modulistica appositamente predisposta a cura del competente ufficio regionale, compilata in ogni sua parte, comprendente:
1. Modello di istanza di contributo;
 2. Modello relativo alle attività svolte dall'ente, **avviate entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente la trasmissione dell'istanza** e i relativi costi, secondo **la classifica funzionale della spesa prevista dal bilancio armonizzato** (modello in formato cartaceo solo per il 2017 da compilare on line dal 2018).

Le unioni di comuni che accedono al contributo per l'avvio non sono tenute alla sua compilazione.

- E. Per l'attribuzione della premialità prevista al punto 3, lettera b), secondo trattino dei criteri sono richiesti:
- per lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia "SUAPE", l'accREDITamento al software regionale di almeno i tre quinti dei comuni associati tra loro, in un bacino unico coerente con l'unione;
 - per la Centrale Unica di Committenza "CUC", l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

La verifica della regolare registrazione nelle suddette piattaforme verrà effettuata direttamente dall'ufficio istruttore del procedimento.